



La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10/11/2016 ha dichiarato:

- 1) **L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un regime impositivo come quello di cui al procedimento principale, che prevede che il trattamento fiscale delle spese di formazione professionale sostenute da una persona sia diverso a seconda dell'età di quest'ultima, rientra nell'ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva, nei limiti in cui mira a favorire l'accesso alla formazione dei giovani.**
- 2) **L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che non osta a un regime impositivo, come quello di cui al procedimento principale, che consente a chi non abbia ancora compiuto i 30 anni di dedurre integralmente, a determinate condizioni, le spese di formazione professionale dai redditi imponibili, mentre tale diritto alla deduzione è limitato per chi abbia già raggiunto tale età, qualora, da un lato, detto regime sia oggettivamente e ragionevolmente giustificato da una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e del mercato del lavoro e, dall'altro, i mezzi per conseguire tale obiettivo siano appropriati e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale.**

LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA CAUSA C-548/15 ...

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

10 novembre 2016 ([*](#))

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli 2, 3 e 6 – Ambito di applicazione – Differenza di trattamento fondata sull’età – Normativa nazionale che, dopo una determinata età, limita la deduzione delle spese di formazione sostenute – Accesso alla formazione professionale»

Nella causa C-548/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 16 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2015, nel procedimento

J.J. de Lange

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da J.C. Bonichot, facente funzione di presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;
- per l'Irlanda, da E. Creedon, J. Quaney e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da D. Fennelly, barrister;
- per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da D. Martin e M. van Beek, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del principio di non discriminazione in ragione dell'età, nonché dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. J.J. de Lange e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato per le Finanze, Paesi Bassi) relativa al rifiuto di quest'ultimo di accordare al primo un diritto a dedurre integralmente le sue spese di formazione.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2000/78, essa «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

4 L'articolo 2 di detta direttiva così recita:

«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga.

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; (...)

(...)».

5 L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Campo d'applicazione», così dispone:

«1. Nei limiti dei poteri conferiti [all'Unione europea], la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

(...)

b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

(...)».

6 L'articolo 6 della direttiva 2000/78 è formulato nel seguente modo:

«1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

(...)».

7 L'articolo 16 della direttiva 2000/78, rubricato «Conformità», così recita:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;

(...)».

Diritto olandese

8 L'articolo 6.30 della wet inkomstenbelasting 2001 (legge del 2001 sull'imposta sul reddito), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sull'imposta sul reddito»), dispone quanto segue:

«1. Le spese di formazione possono essere oggetto di deduzione nei limiti in cui l'importo complessivo eccede la somma di EUR 500 e, [per le formazioni seguite] fuori dal periodo di studio standard, fino ad un importo complessivo non superiore a EUR 15 000.

(...)

3. Il periodo di studio standard è il periodo dichiarato dall'interessato che non supera i 16 trimestri di calendario in cui questi, dopo il compimento dell'età di 18 anni ma non avendo ancora raggiunto i 30 anni, dedica la maggior parte del tempo che potrebbe dedicare al lavoro a una formazione con un carico di studio complessivo tale da non consentirgli di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9 Durante il 2008, quando aveva 32 anni, il sig. de Lange ha iniziato una formazione come pilota di linea. Nella sua dichiarazione ai sensi dell'imposta sul reddito e dell'affiliazione alle assicurazioni sociali per il 2009, egli ha indicato, quale deduzione di natura personale, un importo di EUR 44 057 corrispondente alle spese risultanti da tale formazione.

10 Dalla decisione di rinvio risulta che la normativa di cui trattasi nella controversia principale consente, a determinate condizioni, a chi non abbia ancora compiuto i 30 anni, di dedurre integralmente dai redditi imponibili le spese di formazione professionale. Per contro, tale diritto alla deduzione è limitato ad un importo di EUR 15 000 per chi abbia raggiunto tale età.

11 L'amministrazione fiscale olandese ha pertanto riconosciuto all'interessato, in base all'articolo 6.30 della legge sull'imposta sul reddito, un diritto ad una deduzione forfettaria pari a EUR 15 000.

12 Dopo che il ricorso presentato dal sig. de Lange contro tale decisione era stato respinto in primo grado e in appello, l'interessato è ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

13 Tale giudice si interroga sull'applicabilità della direttiva 2000/78 e del principio di non discriminazione in ragione dell'età ad un regime fiscale vertente sulla deduzione delle spese di istruzione. Nella fattispecie si chiede se possa essere giustificata la differenza di trattamento cui un siffatto regime dà luogo, che consiste nel concedere o meno un diritto alla deduzione integrale sulla base, in particolare, del criterio dell'età.

14 In simili condizioni, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 3 della direttiva [2000/78] debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad un'agevolazione inclusa in un regime fiscale in base al quale, a determinate condizioni, le spese per lo studio possono essere dedotte dal reddito imponibile.

Nel caso di soluzione negativa della prima questione:

2) Se il principio di non discriminazione in ragione dell'età, in quanto principio generale di diritto dell'Unione, debba essere applicato ad un'agevolazione fiscale in base alla quale le

spese per lo studio vengono ammesse alla deduzione solo a determinate condizioni, anche se siffatta agevolazione esula dall'ambito di applicazione sostanziale della direttiva [2000/78] e la normativa non dà attuazione al diritto dell'Unione.

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione pregiudiziale:

3) a) Se disparità di trattamento contrarie al principio di non discriminazione in ragione dell'età, quale principio generale di diritto dell'Unione, possano essere giustificate con le modalità stabilite all'articolo 6 della direttiva [2000/78].

b) In caso negativo, quali criteri debbano essere utilizzati ai fini dell'applicazione di tale principio o per giustificare una distinzione in ragione dell'età.

4) a) Se l'articolo 6 della direttiva 2000/78 e/o il principio di non discriminazione in ragione dell'età debbano essere interpretati nel senso che una disparità di trattamento in ragione dell'età può essere giustificata se il fondamento di siffatta disparità di trattamento riguarda soltanto una parte dei casi interessati da tale distinzione.

b) Se una distinzione in ragione dell'età possa essere giustificata dalla tesi del legislatore secondo la quale, oltre una determinata età, non occorre concedere alcuna agevolazione fiscale, in ragione della "responsabilità [finanziaria] personale" di colui che la richiede per il raggiungimento dell'obiettivo da lui perseguito».

Giudizio della Corte

Sulla prima questione

15 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che un regime impositivo come quello di cui al procedimento principale, che prevede che il trattamento

fiscale delle spese di formazione professionale sostenute da una persona sia diverso a seconda dell'età di quest'ultima, rientri nell'ambito di applicazione *ratione materiae* di tale direttiva.

16 Occorre anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, tanto dal titolo e dal preambolo quanto dal contenuto e dalla ratio della direttiva 2000/78 emerge che essa intende stabilire un quadro generale per garantire a tutti la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, offrendo una tutela effettiva nei confronti delle discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui al suo articolo 1, tra i quali figura l'età (sentenze del 26 settembre 2013, *Dansk Jurist- og Økonomforbund*, C-546/11, EU:C:2013:603, punto 23 e giurisprudenza citata, nonché del 2 giugno 2016, C, C-122/15, EU:C:2016:391, punto 19).

17 In particolare, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/78 prevede segnatamente che quest'ultima si applica, nei limiti dei poteri conferiti all'Unione, a tutte le persone per quanto attiene all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali.

18 A tale riguardo si deve far osservare, come rileva il giudice del rinvio, che, sebbene la sussistenza e la portata di un diritto alla deduzione, come previsto all'articolo 6.30 della legge sull'imposta sul reddito, in quanto tali non condizionino l'accesso alla formazione professionale, tuttavia le conseguenze finanziarie che ne derivano sono tali da avere un'incidenza sull'effettiva accessibilità ad una siffatta formazione.

19 Il governo dei Paesi Bassi fa valere che l'agevolazione fiscale di cui trattasi nel procedimento principale mira a favorire l'accesso dei giovani alla formazione e il loro collocamento nel mercato del lavoro. Il diritto alla deduzione previsto all'articolo 6.30 della legge sull'imposta sul reddito ha infatti l'obiettivo di aiutare i giovani offrendo loro, durante un dato periodo di studio standard, agevolazioni fiscali che consentono loro di seguire più agevolmente gli studi durante tale periodo e pertanto di acquisire un collocamento solido nel mercato del lavoro.

20 In simili condizioni si può ritenere che un regime fiscale come quello di cui trattasi nel procedimento principale sia attinente all'accesso alla formazione professionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/78.

21 Così, e letto alla luce dell'articolo 16, lettera a), della direttiva 2000/78, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie per assicurare che tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva deve essere inteso nel senso che riguarda anche una disposizione fiscale come quella di cui al procedimento principale, adottata allo scopo di favorire l'accesso alla formazione dei giovani e pertanto il loro collocamento nel mercato del lavoro (v., per analogia, sentenza del 21 luglio 2005, Vergani, C-207/04, EU:C:2005:495, punto 26).

22 Da quanto precede risulta che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che un regime impositivo come quello di cui al procedimento principale, che prevede che il trattamento fiscale delle spese di formazione professionale sostenute da una persona sia diverso a seconda dell'età di quest'ultima, rientra nell'ambito di applicazione *ratione materiae* di tale direttiva, nei limiti in cui mira a favorire l'accesso alla formazione dei giovani.

Sulla seconda questione

23 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione, in quanto quest'ultima si pone soltanto nel caso in cui la Corte constatasse che la direttiva 2000/78 non è applicabile alla controversia principale.

Sulle questioni terza e quarta

24 Con la terza e con la quarta questione, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che osta a un regime impositivo, come quello di cui al procedimento principale, che consente a chi non abbia ancora compiuto i 30 anni di dedurre integralmente, a determinate condizioni, le spese di formazione professionale dai redditi imponibili, mentre tale diritto alla deduzione è limitato per chi abbia già raggiunto tale età.

25 Conformemente a tale disposizione, si deve esaminare se la differenza di trattamento fondata sull'età tra le persone che seguono una simile formazione sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima, se i mezzi attuati per il suo conseguimento

siano appropriati e se non eccedano quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale.

26 L'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 prevede inoltre che tali differenze di trattamento possono in particolare comprendere la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi.

27 Si deve pertanto considerare che l'obiettivo che mira a favorire il collocamento dei giovani nel mercato del lavoro onde promuovere il loro inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi può essere ritenuto legittimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

28 Occorre pertanto esaminare se i mezzi adoperati per il conseguimento di siffatto obiettivo siano appropriati e necessari.

29 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'appropriatezza di un regime impositivo come quello di cui al procedimento principale, è incontestato che un siffatto regime è tale da favorire il collocamento dei giovani nel mercato del lavoro, in quanto costituisce per essi un incentivo a formarsi professionalmente. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che ciò avvenga nel caso di specie.

30 In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla natura strettamente necessaria del regime impositivo controverso.

31 A tale riguardo, il governo dei Paesi Bassi fa osservare che, sebbene tale regime riservi unicamente alle persone che hanno meno di 30 anni il diritto a dedurre integralmente le loro spese di formazione dal reddito imponibile, tuttavia le persone che hanno più di 30 anni non sono eccessivamente penalizzate da detto regime. Infatti queste ultime godono, ogni anno, di un diritto a dedurre spese di formazione fino a EUR 15 000, a prescindere dal fatto che tali spese siano state sostenute per studi di primo livello o di livello superiore.

32 Il governo dei Paesi Bassi aggiunge che un siffatto diritto alla deduzione può essere esercitato senza limiti di tempo, mentre la possibilità per le persone che hanno meno di 30 anni di dedurre integralmente le loro spese di formazione è limitata ad un periodo di studio standard di sedici trimestri di calendario. Infine, tale governo sottolinea che le spese di formazione sono pari in media a EUR 15 000 annui.

33 Infine, per quanto riguarda la questione di stabilire se sia giustificato escludere le persone che hanno più di 30 anni dal diritto a dedurre integralmente le spese di formazione, il governo dei Paesi Bassi sostiene che tali persone hanno in genere avuto occasione di seguire una formazione anteriore e di esercitare un'attività professionale, di modo che, trovandosi in una situazione finanziaria migliore rispetto a quella dei giovani che hanno da poco lasciato il sistema scolastico, sono in grado di farsi carico almeno parzialmente dell'onere finanziario di una nuova formazione.

34 Considerato l'ampio margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri e alle parti sociali in materia di politica sociale e di impiego, non sembra che uno Stato membro che adotti un regime impositivo come quello di cui al procedimento principale ecceda quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di favorire il collocamento dei giovani nel mercato del lavoro.

35 Alla luce dei suesposti rilievi, occorre rispondere alle questioni terza e quarta dichiarando che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che non osta a un regime impositivo, come quello di cui al procedimento principale, che consente a chi non abbia ancora compiuto i 30 anni di dedurre integralmente, a determinate condizioni, le spese di formazione professionale dai redditi imponibili, mentre tale diritto alla deduzione è limitato per chi abbia già raggiunto tale età, qualora, da un lato, detto regime sia oggettivamente e ragionevolmente giustificato da una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e del mercato del lavoro e, dall'altro, i mezzi per conseguire tale obiettivo siano appropriati e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale.

Sulle spese

36 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

- 1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un regime impositivo come quello di cui al procedimento principale, che prevede che il trattamento fiscale delle spese di formazione professionale sostenute da una persona sia diverso a seconda dell'età di quest'ultima, rientra nell'ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva, nei limiti in cui mira a favorire l'accesso alla formazione dei giovani.**

- 2) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che non osta a un regime impositivo, come quello di cui al procedimento principale, che consente a chi non abbia ancora compiuto i 30 anni di dedurre integralmente, a determinate condizioni, le spese di formazione professionale dai redditi imponibili, mentre tale diritto alla deduzione è limitato per chi abbia già raggiunto tale età, qualora, da un lato, detto regime sia oggettivamente e ragionevolmente giustificato da una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e del mercato del lavoro e, dall'altro, i mezzi per conseguire tale obiettivo siano appropriati e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale.**

Firme